



Città di Cuneo

**SETTORE RAGIONERIA
E TRIBUTI**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/03/2013

Sommario

Articolo 1 - Oggetto.....	1
Articolo 2 - Articolazione del Tributo	1
Articolo 3 - Decorrenza dell'obbligazione tributaria.....	1
Articolo 4 - Determinazione della base imponibile	1
Articolo 5 - Esclusioni dalla base imponibile.....	2
Articolo 6 - Utenze domestiche - Determinazione dei coefficienti	3
Articolo 7 - Utenze domestiche - Numero di occupanti	3
Articolo 8 - Utenze domestiche - Pertinenze	4
Articolo 9 - Utenze domestiche – Agevolazioni	4
Articolo 10 - Utenze Non Domestiche - Classificazione delle categorie omogenee ed individuazione dei coefficienti di produzione potenziale.....	5
Articolo 11 - Utenze Non Domestiche – Riduzioni.....	6
Articolo 12 - Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio.....	6
Articolo 13 - Dichiarazioni	7
Articolo 14 - Versamento.....	7
Articolo 15 - Tariffa giornaliera	8
Articolo 16 - Funzionario responsabile del tributo.....	8

Articolo 1 - Oggetto

1. Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446, integrano le disposizioni di cui all'art.14, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 per l'applicazione in questo Comune del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

2. Il tributo è corrisposto a integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificati annualmente nel Piano Finanziario.

Articolo 2 - Articolazione del Tributo

1. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:

- domestiche;
- non domestiche.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I rifiuti solidi urbani sono:

- a) i rifiuti o residui non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, da aree comunque coperte a qualsiasi uso adibite, da aree destinate a campeggio, distributori carburante, banchi di vendita, nonché da ogni altra area scoperta ad uso privato;
- b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- c) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 47-14763 del 14 febbraio 2005, riportati nell'Allegato A del presente Regolamento.

Articolo 3 - Decorrenza dell'obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese solare successivo al giorno di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione ai sensi e nei termini del successivo articolo 13.

3. In caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre i termini previsti dal presente regolamento, l'obbligazione tributaria cessa dal primo giorno del mese solare successivo alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che per lo stesso immobile l'obbligazione tributaria sia già stata assolta da un altro contribuente. In tali casi la cessazione può essere disposta d'ufficio.

Nel caso la dichiarazione sia presentata oltre la fine dell'anno di cessazione, l'obbligazione tributaria è comunque dovuta fino al 31/12 dell'anno di cessata occupazione o detenzione dei locali; non è dovuto il tributo per gli anni a seguire fino alla data della presentazione della tardiva dichiarazione esclusivamente quando il contribuente sia in grado di comprovare oggettivamente la cessazione avvenuta.

Articolo 4 - Determinazione della base imponibile

1. La superficie calpestabile, nei casi in cui costituisce la base imponibile del tributo, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale), ovvero da

misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

3. La superficie calpestabile complessiva dell'unità immobiliare, come determinata ai sensi del comma 1, deve essere distinta in base alle destinazioni d'uso dei locali, a cui corrisponde specifica categoria di produzione potenziale di rifiuti.

Articolo 5 - Esclusioni dalla base imponibile

Sono esclusi dalla determinazione della superficie calpestabile assoggettabile al tributo:

- a) Balconi, terrazze, porticati e simili.
- b) I locali tecnici esclusivamente riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, locali caldaia, celle frigorifere ecc..
- c) I locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti.
- d) Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione.
- e) Per i locali destinati a civile abitazione ed aree annesse:
 1. atri, anditi, corridoi, scale e sottoscale nel solo caso in cui servano di passaggio comune a diversi conduttori di un medesimo edificio;
 2. cortili scoperti in quanto tali e di uso comune a tutti i conduttori di un medesimo edificio;
 3. spazi destinati a verde o giardino formanti dipendenza diretta di fabbricati d'abitazione di qualsiasi genere;
 4. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
- f) Per i locali destinati a qualsiasi uso, escluse le civili abitazioni, ed aree annesse:
 1. locali ed aree condotti od utilizzati dal Comune per l'erogazione dei servizi pubblici locali;
 2. locali ed edifici destinati al culto delle religioni esclusi, in ogni caso, quelli non specifici ed usati per attività collaterali;
 3. la parte di superficie degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, con l'esclusione degli accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
 6. i locali stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti ovvero dove avvengono produzioni a ciclo chiuso;
 7. le superfici dei locali od aree ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti. Laddove non sia individuabile l'area ove vengono prodotti rifiuti speciali, questa viene stabilita nella misura del 30% dei locali ove i rifiuti speciali vengono prodotti;
 8. le superfici di locali industriali occupate da macchinari di lavorazione, compresi gli spazi necessari al loro utilizzo;
 9. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 10. i locali ed aree privi di arredi e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per i quali vi sia la cessazione, presso i competenti enti, di licenze, atti assentivi o autorizzazioni per l'esercizio di attività.

Tali circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Articolo 6 - Utenze domestiche - Determinazione dei coefficienti

1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si utilizzano i seguenti coefficienti determinati dal D.P.R. 158/1999 per i comuni con più di 5.000 abitanti:

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente Ka	Coefficiente Kb
1	0,80	1
2	0,94	1,60
3	1,05	1,80
4	1,14	2,20
5	1,23	2,90
6 o più	1,30	3,40

Articolo 7 - Utenze domestiche - Numero di occupanti

1. Per le utenze domestiche, ad ogni abitazione ed alle relative pertinenze, così come definite nel successivo articolo 8, si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente, individuato nel numero di soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di residenza, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica.

2. Nel caso di immobili adibiti ad abitazione e relative pertinenze, così come definite nel successivo articolo 8, non utilizzati come abitazione principale, il numero degli occupanti viene stabilito in misura proporzionale alla superficie totale dei locali ad uso abitativo come dalla seguente tabella:

da mq	a mq	componenti
fino a 35		1
36	50	2
51	70	3
71	90	4
91	110	5
oltre 110		6

3. Per gli immobili diversi dalle civili abitazioni e diversi dalle pertinenze delle stesse, così come definite nel successivo articolo 8, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari ad 1.

4. Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast, che devono essere iscritte nelle utenze domestiche in quanto non riconosciute come attività professionali, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari alla somma dei numero di componenti del nucleo familiare e del numero di camere adibite ad attività di Bed & Breakfast.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di adeguata documentazione, in una unità.

6. Nel caso di nucleo familiare in cui un componente sia ricoverato presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Il numero di occupanti non potrà comunque essere inferiore ad una unità.

Articolo 8 - Utenze domestiche - Pertinenze

1. Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza di ogni abitazione, gli immobili, dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione.

Articolo 9 - Utenze domestiche – Agevolazioni

1. Sono previste le seguenti agevolazioni:

a) del 10% per i contribuenti che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici. La riduzione è riconosciuta sulla quota variabile del tributo dovuto per la casa di abitazione e relative pertinenze a partire dall'anno successivo a quello della richiesta e compete anche per gli anni successivi.

Condizione necessaria per ottenere la riduzione - L'apposita attrezzatura per il compostaggio deve essere posizionata all'aperto, in area privata in uso all'abitazione la quale deve disporre di un giardino, un orto o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.

Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione.

b) del 60% per i locali e le aree scoperte situati al di fuori del perimetro in cui è effettuata la raccolta, come meglio specificato nel successivo articolo 12;

c) riduzione del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

d) riduzione del 10% del tributo dovuto per la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori;

e) riduzione del 30% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da famiglie con numero di figli pari o superiore a tre e con indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00. Sono da considerarsi compresi nel nucleo familiare richiedente anche i minori in affido familiare, in affido pre-adoattivo e a rischio giuridico, nonché i figli maggiorenni di età non superiore a 25 anni a carico del nucleo familiare.

f) riduzione del 50% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da nucleo anagrafico con indicatore ISEE non superiore ad € 7.500,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e di una eventuale pertinenza. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00.

g) riduzione del 50% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da nucleo anagrafico con reddito derivante esclusivamente da pensione, formato da una o due persone, con indicatore ISEE non superiore ad € 9.500,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e di una eventuale pertinenza. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00.

h) esenzione dal tributo per i locali destinati ad uso abitazione di residenza a condizione che il nucleo anagrafico occupante sia composto anche da persona portatrice di handicap in percentuale non inferiore a quella prevista per l'invalidità civile (percentuale minima 67%) e che l'indicatore ISEE del nucleo anagrafico non sia superiore ad € 7.500,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e di una eventuale pertinenza. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00.

Al fine di usufruire delle speciali agevolazioni previste alle lettere e, f, g, h, gli interessati dovranno presentare ogni anno, pena decadenza automatica dal beneficio, apposita domanda indirizzata al Sindaco utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Settore Tributi.

La domanda, necessariamente corredata dalla dichiarazione ISEE, pena l'inammissibilità della stessa, dovrà essere presentata annualmente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno di spettanza del beneficio. Il ritiro della modulistica compilata da parte del contribuente avverrà con decorrenza 1° ottobre dell'anno precedente e sino al 31 gennaio dell'anno di spettanza del beneficio presso il Settore Tributi.

Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

Nel caso in cui siano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ad esclusione di quelle previste alle lettere e, f, g, h, ne viene riconosciuta solo una individuata in quella più favorevole al contribuente.

Articolo 10 - Utenze Non Domestiche - Classificazione delle categorie omogenee ed individuazione dei coefficienti di produzione potenziale

1. Le utenze non domestiche sono articolate in categorie caratterizzate da omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, per ciascuna delle quali sono individuati i seguenti coefficienti per la determinazione della quota fissa (kc) e della quota variabile (kd) del tributo:

Categoria	Descrizione categoria	Coeff Kc	Coeff Kd
1	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	0,535	4,390
2	Cinematografi e teatri	0,430	3,500
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,600	4,900
3.1	Aree scoperte (escluse quelle previste dall'art. 5 lett. f punto 9)	0,510	
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,820	6,730
6	Esposizioni, autosaloni	0,510	4,220
7	Alberghi con ristorante	1,200	9,850
8	Alberghi senza ristorante	1,015	8,320
9	Case di cura e di riposo	1,125	9,210
10	Ospedali	1,290	10,550
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,295	10,615
12	Banche ed Istituti di credito	0,610	5,030
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,410	11,550
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,800	14,780
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	0,830	6,810
16	Banchi di mercato di beni durevoli	1,780	14,580
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,090	8,950
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,820	6,760
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,090	8,950
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,650	5,330
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,820	6,705
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,570	45,670
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,850	39,780
24	Bar, caffè, pasticceria	3,960	32,440

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,760	22,670
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,075	17,000
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,170	58,760
28	Ipermercati di generi misti	2,740	22,450
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,920	56,780
30	Discoteche, night club	1,910	15,680

2. L'assegnazione delle singole utenze non domestiche alle suddette categorie è effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività risultante quale prevalente dall'iscrizione nei registri della CC.I.AA. oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A. o, in assenza di tali informazioni, all'attività prevalente effettivamente svolta e indicata dal contribuente nella dichiarazione o verificata dall'ufficio in sede di accertamento.

Articolo 11 - Utenze Non Domestiche – Riduzioni

1. Il tributo è ridotto, per le utenze non domestiche:

- a) del 60% per i locali e le aree scoperte situati al di fuori del perimetro in cui è effettuata la raccolta, come meglio specificato nel successivo articolo 12;
- b) del 20% della sola quota variabile per chi avvia rifiuti al recupero, in base alla effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, rispetto alla propria produzione potenziale di rifiuti; la riduzione è determinata applicando la seguente formula:

$$20\% \times \text{quota variabile del tributo} \times \frac{\text{q.tà rifiuti assimilati avviati al recupero}}{\text{q.tà rifiuti potenziale}}$$

ove:

- per "quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero" (esclusi gli imballaggi secondari e terziari) verrà considerato ai fini del presente calcolo un valore massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale;

- per "quantità di rifiuti potenziale" si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.

Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare, entro il 31 marzo, la relativa richiesta, allegando copia della documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di recupero.

A seguito di verifica da parte dell'Ufficio della documentazione di cui al comma precedente, l'eventuale riduzione spettante viene determinata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti del tributo.

c) i locali delle attività chiuse o temporaneamente sospese vengono classificati alla categoria 3 e per essi non è dovuta la quota del tributo direttamente proporzionale al potenziale di produzione di rifiuti (quota variabile); lo stato dell'attività deve risultare dalla visura camerale.

Nel caso in cui siano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ne viene riconosciuta solo una, individuata in quella più favorevole al contribuente.

Articolo 12 - Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, differenziati ed indifferenziati, è attivato sul territorio del Comune limitatamente alla zona deliberata dal Consiglio Comunale in applicazione degli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento per i servizi di igiene urbana ed affini di cui alla deliberazione

consigliare n. 129 del 16/09/1996 e s.m.i.. La tariffa a carico delle utenze non comprese in tale zona è determinata nella misura del 40%.

Articolo 13 - Dichiarazioni

1. Sussiste l'obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:

- inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
- variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
- verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal presente regolamento;
- nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso;
- cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione.

2. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro 90 giorni dal momento in cui si verificano le condizioni di cui al comma 1.

3. La dichiarazione è presentata sui modelli predisposti dall'Ufficio Tributi, e deve comunque contenere i seguenti elementi:

- i dati identificativi del soggetto occupante o detentore dei locali ed aree, incluso il codice fiscale e la partita IVA se posseduta;
- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- l'ubicazione (toponomastica con numerazione civica interna ed esterna);
- le superfici calpestabili con le rispettive destinazioni d'uso (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria ai sensi dell'art. 10);
- la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione;

4. La dichiarazione, regolarmente firmata, può essere presentata:

- direttamente presso l'Ufficio Tributi del Comune;
- quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- a mezzo posta, inviata con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
- a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
- a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail di posta certificata del Comune, con scansione del documento firmato in originale e scansione del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità).

5. In sede di prima applicazione, si considerano valide tutte le superfici e tutti i dati dichiarati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti, opportunamente integrati con gli elementi utili e necessari per l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

6. I termini per la dichiarazione di cui al presente articolo si intendono validi dopo l'approvazione del presente regolamento.

Articolo 14 - Versamento

1. Il tributo relativo all'anno in corso è versato, mediante modello di pagamento unificato (F24) o tramite bollettino di conto corrente postale, in tre rate di pari importo, scadenti il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dello stesso anno, ovvero in unica soluzione entro il 30 settembre.

2. In caso di inizio o variazione intervenuta in corso d'anno, il tributo di competenza dell'anno deve essere versato:

- nei termini di cui al comma 1 se la dichiarazione è presentata entro il 30 giugno;

- in due rate scadenti il 30 settembre ed il 30 novembre se la dichiarazione è presentata entro il 31 agosto
- in un'unica rata al 30 novembre se la dichiarazione è presentata entro il 31 ottobre.
- per le dichiarazioni presentate dopo il 31 ottobre, il tributo dovuto sino a tutta l'annualità in corso deve essere versato in unica soluzione entro il 31 dicembre dello stesso anno.

3. Il Servizio Tributi del Comune trasmette ai contribuenti risultanti dalla banca dati comunale il modello F24 precompilato con l'importo da versare; tale trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.

Articolo 15 - Tariffa giornaliera

1. La misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%.

Articolo 16 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con deliberazione della Giunta Comunale.

oo oo oo oo oo oo

CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUALI-QUANTITATIVI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI DELIBERATI DALLA GIUNTA REGIONALE N. 47-14763 DEL 14 FEBBRAIO 2005.

CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, sono assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei criteri generali e dei CRITERI QUANTITATIVI, esposti nel successivo paragrafo:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D. Lgs. n. 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.

16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

- 17 04 metalli (incluse le loro leghe)
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

- 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
- 18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.
- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
- 18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
- 18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
- 18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03.
- 18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
- 20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
- 20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
- 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03 altri rifiuti urbani
- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati
 20 03 03 residui della pulizia stradale
 20 03 07 rifiuti ingombranti
 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti"

CRITERI QUANTITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo a i criteri qualitativi, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini delle raccolte differenziate e dello smaltimento in base alle quantità massime indicate nella tabella seguente (di cui all'allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999):

TAB. A

1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	fino ad un max di 5,5 kg/mq all'anno;
2 Sale teatrali e cinematografiche	fino ad un max di 3,5 kg/mq all'anno;
3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta	fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;
4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	fino ad un max di 7,2 kg/mq all'anno;
5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini	fino ad un max di 5,2 kg/mq all'anno;
6 Esposizioni, Autosaloni	fino ad un max di 4,2 kg/mq all'anno;
7 Alberghi con ristorante	fino ad un max di 13 kg/mq all'anno;
8 Alberghi senza ristorante	fino ad un max di 9 kg/mq all'anno;
9 Case di cura e di riposo	fino ad un max di 10 kg/mq all'anno;
10 Ospedali	fino ad un max di 10,5 kg/mq all'anno;
11 Uffici, Agenzie, Studi professionali	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno;
12 Banche ed Istituti di credito	fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno;
14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno;
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
16 Banchi di mercato di beni durevoli	fino ad un max di 14 kg/mq all'anno;
17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno;
18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	fino ad un max di 11 kg/mq all'anno;

20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	fino ad un max di 12 kg/mq all'anno;
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	fino ad un max di 9 kg/mq all'anno;
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	fino ad un max di 75 kg/mq all'anno;
23 Mense, Birrerie, Amburgherie	fino ad un max di 62 kg/mq all'anno;
24 Bar, Caffè, Pasticcerie	fino ad un max di 52 kg/mq all'anno;
25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	fino ad un max di 23 kg/mq all'anno;
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	fino ad un max di 21 kg/mq all'anno;
27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	fino ad un max di 92 kg/mq all'anno;
28 Ipermercati di generi misti	fino ad un max di 23 kg/mq all'anno;
29 Banchi di mercato di generi alimentari	fino ad un max di 57 kg/mq all'anno;
30 Discoteche, Night club	fino ad un max di 16 kg/mq all'anno
31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro- industriali)	fino ad un max di 40 kg/mq all'anno

I succitati limiti quantitativi, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

Per quanto riguarda le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati elencate nella tabella TAB. A, destinate alle operazioni di smaltimento, non devono essere superati i limiti massimi specificamente indicati, per ciascuna della categorie di attività sotto elencate nella TAB. B.

TAB. B.

1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
2 Sale teatrali e cinematografiche	fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;
3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;	fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;

4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini	fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
6 Esposizioni, Autosaloni	fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;
7 Alberghi con ristorante	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
8 Alberghi senza ristorante	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
9 Case di cura e di riposo	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
10 Ospedali	fino ad un max di 9 kg/mq all'anno;
11 Uffici, Agenzie, Studi professionali	fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
12 Banche ed Istituti di credito	fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
16 Banchi di mercato di beni durevoli	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;
19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	fino ad un max di 10 kg/mq all'anno;
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	fino ad un max di 33 kg/mq all'anno;
23 Mense, Birrerie, Amburgherie	fino ad un max di 25 kg/mq all'anno;
24 Bar, Caffè, Pasticcerie	fino ad un max di 26 kg/mq all'anno;
25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	fino ad un max di 15 kg/mq all'anno;
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	fino ad un max di 13 kg/mq all'anno;
27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	fino ad un max di 35 kg/mq all'anno;
28 Ipermercati di generi misti	fino ad un max di 14 kg/mq all'anno;
29 Banchi di mercato di generi alimentari	fino ad un max di 38 kg/mq all'anno;
30 Discoteche, Night club	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno
31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro- industriali)	fino ad un max di 20 kg/mq all'anno